



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **12261/2020 R.G.** promossa da:

M. SRL (C.F....) (avv.ti ... e ..., entrambi del Foro di Brescia)

contro

R. C. SOC COOP (C.F. ...) (avv. ... del Foro di Santa Maria Capua Vetere);

ORDINANZA

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- l'attrice, difesa da avvocati del Foro di Brescia, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bologna indicando come competente il Tribunale di Brescia e nel merito ha contestato la pretesa creditoria della convenuta;
 - dopo un rinvio per trattative e la successiva assegnazione dei termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, il processo è stato dichiarato interrotto per effetto della cancellazione dall'albo degli avvocati del precedente difensore della convenuta;
 - l'attrice ha riassunto il processo;
 - il nuovo difensore della convenuta, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, dichiara di non poter comparire all'udienza 12 gennaio 2023 per concomitanti impegni professionali e chiede la fissazione di una nuova udienza (v. l'istanza depositata oggi 5 gennaio 2023);
 - l'istanza può essere accolta;
 - nella comparsa di costituzione a mezzo del nuovo difensore, la convenuta ha chiesto l'assegnazione dei termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*;
 - a quanto emerge dagli atti, la cancellazione dall'albo del precedente difensore della convenuta risale al 5 ottobre 2021 (doc. 21 prodotto dall'attrice), data anteriore a quella dello scadere dei già assegnati termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (nessuna memoria, infatti, è stata depositata dalla convenuta e solo successivamente si è appreso dell'avvenuta cancellazione dall'albo del precedente difensore);
 - è opportuno sin d'ora provvedere anche su questa ulteriore istanza formulata dalla convenuta;
 - vanno dunque nuovamente assegnati i termini per memorie istruttorie, con decorrenza dall'11 gennaio 2023, e va fissata la nuova udienza 18 aprile 2023 ore 9.30;
 - a norma dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come sostituito dal comma 380 dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, <<Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter [...] del codice di procedura civile [...] si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale [...]>>;
 - nel caso di specie, è opportuno che l'udienza successiva al deposito della terza memoria istruttoria, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, sia sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c.;
 - la predetta udienza viene così sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi in telematico entro il 18 aprile 2023 ore 9.30 (cfr. l'art. 127-ter, comma 5, c.p.c.: <<Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti>>);



- in caso di mancato deposito della nota, si provvederà ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c.;

P.Q.M.

A)

visti gli artt. 175 e 183 c.p.c.

- **assegna alle parti** con decorrenza dall'**11 gennaio 2023** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi o nei successivi scritti** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*; **in particolare, con la prima memoria la convenuta meglio preciserà le circostanze di fatto a sostegno della domanda di condanna ed entrambe le parti formuleranno sintetiche ma esaustive deduzioni in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice**;

- **invita** le parti ad attenersi, con gli opportuni adattamenti in relazione alla sopravvenuta disciplina processuale (v. la nuova regolamentazione della trattazione scritta), al **Protocollo sulla redazione degli atti processuali** sottoscritto a Bologna il 6 maggio 2021

<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614>;

B)

visti l'art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come sostituito dal comma 380 dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, nonché gli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c., **sostituisce** la nuova udienza, successiva al deposito delle memorie istruttorie, col deposito – da effettuarsi in telematico **entro le ore 9,30 del 18 aprile 2023** - di estremamente sintetiche **note scritte**, articolate per punti, con le quali i difensori potranno **prendere posizione in ordine alle deduzioni istruttorie di controparte**, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; ove opportuno un confronto diretto coi difensori, all'esito del deposito della predetta nota il giudice potrà fissare udienza per l'audizione dei difensori;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice, con congruo anticipo rispetto alla data come sopra fissata, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 5 gennaio 2023

Il giudice
Antonio Costanzo

